

Sentenza n. 285/2013 pubbl. il 14/03/2013  
RG n. 3508/2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Davia ha pronunciato. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3508/2011 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
FIRENZE presso il difensore avv. [REDACTED]

Parte ricorrente

contro

**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. )**, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE presso  
il difensore avv. [REDACTED]

Parte resistente



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

In via preliminare deve essere disattesa la eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso avanzata da INPS.

Ed in effetti l'art 152 disp att nella formulazione attualmente vigente ricollega la sanzione dell'inammissibilità del ricorso alla mancata dichiarazione di valore nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali.

Nel caso in esame, invece, la domanda è volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da un inadempimento contrattuale dell'INPS, sia pur nell'ambito di un rapporto previdenziale, di talché la norma invocata, di natura eccezionale e dunque non suscettibile di applicazione estensiva o analogica, non può essere utilizzata.

Quanto al merito si osserva che la domanda appare fondata.

Premessa la natura contrattuale della responsabilità dell'Istituto ( cfr tra le altre Cass. Sez. L, **Sentenza n. 9125 del 21/06/2002**; cass. Sez. L, **Sentenza n. 26925 del 10/11/2008** Cass. Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 1660 del 03/02/2012**) con conseguente onere del danneggiato di provare esclusivamente l'esistenza del



Sentenza n. 285/2013 pubbl. il 14/03/2013  
RG n. 3508/2011

nesso di causalità tra evento dannoso ed erronea indicazione fornita dall'INPS, è provato in atti che in data 30.3.2009 l'INPS ha erroneamente certificato l'esistenza al 31.12. 2007 di n. 1709 contributi settimanali utili a fini pensionistici (cfr doc 2 ric) , essendo invece a quella data presenti n. 1731 contributi settimanali (cfr doc 4 ric)

La circostanza che tale certificazione abbia avuto ad oggetto l'esistenza dei requisiti per l'accesso alla pensione ai sensi del comma 3 dell'art 1 l. 243/04 è irrilevante, atteso che non è provato né dedotto che i requisiti contributivi utilizzabili ai sensi della legge indicata fossero diversamente calcolati rispetto a quelli utili per l'accesso a pensione di cui si discute.

Sussiste peraltro il nesso di causalità tra danno subito (individuato nella mancata percezione della pensione) e comportamento dell'INPS atteso che il lavoratore, in quanto autonomo, non era tenuto a cessare l'attività potendo cumulare la pensione di anzianità col reddito da lavoro. Ne' può ragionevolmente imponersi all'interessato l'obbligo di presentare cautelativamente la domanda di pensione, ai fini di un eventuale ricorso in caso di reiezione.

Ne consegue il diritto al risarcimento del danno calcolato in misura corrispondente ai ratei di pensione non percepiti dal 1.04.2010, data di pacifica decorrenza del diritto a pensione a quella di effettiva liquidazione (1.11.2011).

Da tale somma , deve però detrarsi la mensilità di ottobre il cui mancato pagamento è ascrivibile ad esclusiva inerzia dell'interessato.

Sussiste infatti il dedotto concorso colposo del danneggiato (individuato dalla difesa dell'ISTITUTO nell'aver il ricorrente tardivamente proposto la domanda, anche rispetto alla decorrenza della pensione desumibile dai dati erronei forniti dall'istituto), sia pur nei limiti che si vanno a specificare.

Se il ricorrente avesse effettivamente maturato i requisiti contributivi entro il primo trimestre del 2010 (come da erronea comunicazione) avrebbe dovuto presentare la domanda di pensione anteriormente al 1 ottobre (finestra prevista) e così avrebbe ottenuto la liquidazione della pensione dalla data della finestra stessa.

La circostanza che il ricorrente abbia invece presentato la domanda il 12.10.2010 (dato pacifico) ha comportato la decorrenza della pensione non dalla data della finestra ma dal mese successivo, con conseguente riduzione del danno liquidabile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

condanna l'INPS a corrispondere a [REDACTED] la somma equivalente a 6 ratei mensili di pensione di €. 4.307,95 ciascuno, oltre i ratei di 13° maturati sulla base del suddetto importo, oltre interessi di legge.



Sentenza n. 285/2013 pubbl. il 14/03/2013  
RG n. 3508/2011

Condanna altresì l'Inps al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 2000,00 oltre accessori di legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 14 marzo 2013

Il Giudice

dott. Anita Maria Brigida Davia



Firmato Da: DAVIA ANITA M. B. Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88b91 - Firmato Da: LANINI LAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9f930

